

N. CDLXVI- Decreto del Presidente del Governatorato relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano.

(23/12/2021)

**IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

- Vista la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea del 17 dicembre 2009;
- Vista la Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013 recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e successive modifiche;
- Vista l'ordinanza N. XXXVI del Presidente del Governatorato con la quale si adotta il modello della Dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante;
- considerato che lo Stato della Città del Vaticano vuole stabilire con il presente Regolamento un sistema di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita nello Stato della Città del Vaticano, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

ha emanato il seguente

DECRETO

1. E' promulgato il *Regolamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano* e la *Dichiarazione di trasporto transfrontaliero* secondo i testi allegati, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.

2. Il presente Regolamento sostituisce l'ordinanza N. XXXVI del 25 marzo 2014, con la quale si adotta il modello della dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

3. E' altresì abrogata qualsiasi altra disposizione contraria al presente Regolamento.

4. Le disposizioni del presente Decreto entrano immediatamente in vigore.

L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, ed il suo allegato saranno depositati nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e pubblicati nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato della Città del Vaticano e dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

Città del Vaticano, Ventitre dicembre duemilaventuno



+ Fernando Vergez L.C.

Presidente



Il Segretario Generale

Regolamento relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il sistema di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita nello Stato della Città del Vaticano, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) **«denaro contante»:**

- i) valuta;
- ii) strumenti negoziabili al portatore;
- iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
- iv) carte prepagate;

b) **«in entrata o in uscita nello Stato della Città del Vaticano»:** rispettivamente in provenienza da un territorio estero, ovvero in provenienza da quest'ultimo territorio;

c) **«valuta»:** banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

d) **«strumenti negoziabili al portatore»:** strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:

- i) assegni turistici (o «traveller's cheque»); e
- ii) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;

e) **«beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»:** beni che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti. Attualmente i seguenti beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore sono considerati denaro:

- (i) monete con un contenuto d'oro di almeno il 90%; e
- (ii) lingotti come barre, pepite o pezzi con un contenuto in oro di almeno il 99,5%;

f) **«carta prepagata»:** carta non nominativa che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

g) **«autorità competenti»:** l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, il Corpo della Gendarmeria e qualunque altra autorità autorizzata ad applicare il presente regolamento;

h) **«portatore»:** qualunque persona fisica che, in entrata nello Stato o in uscita dallo Stato, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;

i) **«denaro contante non accompagnato»:** denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore;

j) **«attività criminosa»:** qualunque attività specificata nell'ordinamento vaticano punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a sei mesi;

k) «Unità di informazione finanziaria» (UIF): Ufficio istituito presso l'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria con le competenze di cui alla Legge N. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria*, dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche.

l) «trasporto transfrontaliero»: qualsiasi forma trasporto fisico di denaro contante, in entrata o in uscita dallo Stato, tra cui:

i) il trasporto da parte di una persona fisica, anche mediante borse o bagagli al seguito;

ii) il trasporto mediante veicoli o carichi in container;

iii) la spedizione da parte di una persona fisica o giuridica.

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato

1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato della Città del Vaticano, attraverso il quale entra o esce, e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:

a) il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c) ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;

e) la provenienza economica del denaro contante;

f) l'uso previsto del denaro contante;

g) l'itinerario seguito;

h) il mezzo di trasporto.

3. Le informazioni elencate al comma 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica. Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante.

Articolo 4

Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato

1. Nel caso in cui denaro contante non accompagnato, di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, stia entrando o uscendo dallo Stato della Città del Vaticano, le autorità vaticane competenti possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Fermo quanto previsto dall'art. 85, comma 1 della Legge n. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza vigilanza e informazione finanziaria* dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche, le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo. L'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato non si ritiene assolto se la dichiarazione non è presentata prima dello scadere del termine, se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2. La dichiarazione a scopo informativo fornisce dettagli riguardanti:

a) il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo

- di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;
- b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
 - c) il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
 - d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
 - e) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
 - f) la provenienza economica del denaro contante; e
 - g) l'uso previsto del denaro contante.

3. Le informazioni elencate al comma 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica. Una copia vistata della dichiarazione a scopo informativo è consegnata al dichiarante.

Articolo 5

Poteri delle autorità competenti

1. Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dall'ordinamento vaticano.
2. Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, conformemente alle condizioni previste dall'ordinamento vaticano.
3. Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, comma 2, o all'articolo 4, comma 2, a seconda del caso.
5. Ai fini dell'articolo 6, le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminali

1. Le autorità competenti a ricevere la dichiarazione di trasporto transfrontaliero, che rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminali, registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 3, comma 2.
2. Le medesime autorità, che rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 stia entrando o uscendo nello Stato e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminali, registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 4, comma 2.

Articolo 7

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante conformemente alle condizioni previste dall'ordinamento vaticano qualora:

- a) l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non siano stati assolti; o
- b) vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose.

2. La decisione amministrativa di cui al comma 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dall'ordinamento vaticano. Le autorità competenti comunicano la motivazione:

- a) alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 3 o la dichiarazione a scopo formativo in conformità dell'articolo 4; oppure
- b) alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell'articolo 6, comma 1 o 2.

3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dall'ordinamento vaticano affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 7 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 14 giorni.

Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione della persona alla quale il denaro è stato trattenuto ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 8

Campagne d'informazione

Le autorità competenti provvedono affinché le persone in entrata o in uscita nello Stato o le persone che inviano o ricevono nello Stato denaro contante non accompagnato siano informate adeguatamente dei loro diritti e obblighi.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni all'UIF

1. Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute a norma del presente Regolamento e le trasmettono alla UIF entro ventiquattro ore.

Articolo 10

Cooperazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale

1. Il Corpo della Gendarmeria, l'UIF e le altre autorità competenti collaborano attivamente per il monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, lo scambio di informazioni, l'adozione e il coordinamento di adeguate procedure, misure e controlli.

2. Vengono adottate adeguate procedure, misure e controlli ai fini della collaborazione attiva e dello scambio di informazioni a livello internazionale, in particolare in caso di falsa o di mancata dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante.

Articolo 11

Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

1. Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi del presente Regolamento e ne garantiscono la protezione nel loro trattamento.
2. Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto d'ufficio.

Articolo 12

Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 85, comma 2 della Legge n. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza vigilanza e informazione finanziaria* dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche, irrogate dal Presidente del Governatorato secondo quanto stabilito dalla Legge n. X *Norme generali in materia di sanzioni amministrative* del 11 luglio 2013.



DICHIARAZIONE DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERO

ai sensi dell'articolo 81 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria*

Numero di riferimento

Solo per uso ufficiale

1. Tipologia di trasporto	☐ In entrata	☐ In uscita
2. Dettagli del dichiarante		
Nome	Indirizzo di Residenza/Domicilio	
Cognome	Stato/Città di Residenza/Domicilio	
Sesso	☐ Maschile ☐ Femminile	Casella Postale
Status	☐ Chierico ☐ Religioso ☐ Laico	Documento identificativo e data di scadenza
		☐ Passaporto ☐ Carta d'identità ☐ Altro (specificare) _____
		Scadenza ____/____/____ (GG/MM/AAAA)
Nazionalità	Numero documento	
	Luogo e data di emissione	
Luogo e data di nascita (Stato/Città)	____/____/____ (GG/MM/AAAA)	
	Recapito	
Dati relativi alla posizione fiscale		

3. Dati identificativi del proprietario del denaro contante		
È il proprietario del contante?	☐ Sì, passare alla parte 4	No, il proprietario è: un'altra persona fisica ☐ un'altra persona giuridica ☐
Dettagli	Numero di proprietari: _____	
Quando il proprietario è una persona fisica	Quando il proprietario è una persona giuridica	
Nome	Nome	
Cognome	Ragione Sociale	
Sesso	☐ Maschile ☐ Femminile	Numero di registrazione
Status (è possibile contrassegnare più di una casella)	☐ Chierico ☐ Religioso ☐ Laico ☐ Dipendente ☐ Delegato/incaricato ☐ Legale rappresentante ☐ Familiare ☐ Altro (specificare) _____	Paese di registrazione
Diocesi di appartenenza	Partita Iva [*]	
Nazionalità	Numero EORI [†]	
Luogo e data di nascita (Stato/Città)	Numero VAT [‡]	
____/____/____ (GG/MM/AAAA)		
Dati relativi alla posizione fiscale [§]	Indirizzo	
Indirizzo di Residenza/Domicilio	Città	
Stato/Città di Residenza/Domicilio	Casella Postale	
Casella Postale	Recapito	
Documento identificativo	☐ Passaporto ☐ Carta d'identità ☐ Altro (specificare) _____	
Numero documento		
Luogo e data di emissione	____/____/____ (GG/MM/AAAA)	
Recapito		
Importo del contante di proprietà	Importo del contante di proprietà	

4. È il destinatario del contante?	☐ Sì, passare alla parte 5 ☐ No, il destinatario previsto è il proprietario. Passare alla parte 5.	No, il destinatario è: un'altra persona fisica ☐ un'altra persona giuridica ☐
		Numero di destinatari previsti: _____

* ove disponibile
† ove disponibile
‡ ove disponibile
§ ove disponibile

5. Dati relativi al denaro contante			
Genere			
Importo			
Natura			
Origine			
Finalità			
Partenza e itinerario seguito (con specificazione dei relativi mezzi di trasporto)	Paese e data di partenza	eventuali Paesi di passaggio e data di transito	Paese e data di arrivo
	☐ Aria ☐ Strada ☐ Mare ☐ Ferroviario	☐ Aria ☐ Strada ☐ Mare ☐ Ferroviario	☐ Aria ☐ Strada ☐ Mare ☐ Ferroviario

IL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE MODULO HA L'OBLIGO DI RENDERE LA DICHIARAZIONE DI TRASPORTO ALLE AUTORITÀ DEL PAESE DI PROVENIENZA, DI TRANSITO E DI DESTINAZIONE SECONDO LA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE IN TALE PAESE.

6. Firma del dichiarante	
<i>Dichiaro che tutti i dettagli forniti sono corretti. Sono consapevole che se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non sarà ritenuto assolto e sarà passibile di sanzioni ai sensi della normativa applicabile.</i>	Firma del dichiarante
Data	Nome del dichiarante:
Luogo	
Copia approvata richiesta	☐ SÌ ☐ NO

Solo per uso ufficiale		
Firma/timbro dell'autorità competente	Dichiarazione in conformità dell'articolo 81 della Legge N. XVIII	☐
Ulteriori informazioni sul caso		
Dichiarazione n.:		
Altro		

NOTE

INFORMAZIONI GENERALI

L'obbligo di dichiarare denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano fa parte del sistema dei controlli per prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Questo modulo di dichiarazione di trasporto transfrontaliero di denaro contante deve essere compilato al momento dell'entrata e dell'uscita dallo Stato della Città del Vaticano e del trasporto pari o superiore ad Euro 10.000 (o l'equivalente in altre valute) in contanti (cfr. dell'articolo 81 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013 recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria).

Nel caso in cui le informazioni fornite siano errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non si ritiene assolto ed il dichiarante sarà passibile di sanzioni ai sensi della normativa applicabile.

DEFINIZIONE DI DENARO CONTANTE

Valuta: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio.

Strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre. Tali strumenti sono:

(a) assegni turistici (o «traveller's cheque») e

(b) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna.

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: beni che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti. Attualmente i seguenti beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore sono considerati denaro:

(a) monete con un contenuto d'oro di almeno il 90%; e

(b) lingotti come barre, pepite o pezzi con un contenuto in oro di almeno il 99,5%.

- Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.
- Tutte le parti in bianco devono essere compilate in lettere maiuscole e inchiostro scuro. I moduli non devono contenere cancellazioni, parole sovrascritte o altre alterazioni.
- Nessun dato deve essere inserito nelle caselle contrassegnate "per uso ufficiale".

Casella 1: In Entrata dallo SCV e in Uscita dallo SCV

La casella deve essere spuntata per indicare se il dichiarante sta entrando o uscendo dallo Stato della Città del Vaticano, come indicato all'articolo 81, comma 1 della Legge N. XVIII.

Casella 2: Dettagli del dichiarante

I dettagli relativi al dichiarante devono essere inseriti in questa casella. La stessa deve contenere i dettagli personali del dichiarante così come appaiono nel relativo documento d'identità.

Casella 3: Dati identificativi del proprietario del denaro contante

I dettagli relativi al proprietario devono essere inseriti in questa casella, quando il dichiarante non è il proprietario del contante. Il proprietario può essere una persona fisica o giuridica. Se vi è più di un proprietario, i dettagli degli altri proprietari devono essere compilati su documenti allegati. A tal fine, devono essere utilizzate copie supplementari del modulo di dichiarazione. Tutte le informazioni costituiscono un'unica dichiarazione. Tutte le pagine allegate devono essere firmate.

Casella 4: Destinatario del contante

I dettagli relativi al destinatario del contante devono essere inseriti in questa casella nel caso in cui il dichiarante non sia il destinatario previsto. Il destinatario previsto può essere una persona fisica o una persona giuridica. Se vi è più di un destinatario previsto, i dettagli degli altri destinatari devono essere compilati su documenti allegati. A tal fine, devono essere utilizzate copie supplementari del modulo di dichiarazione. Tutte le informazioni costituiscono un'unica dichiarazione. Tutte le pagine allegate devono essere firmate.

Casella 5: Dati relativi al denaro contante (genere, importo, taglio/natura, origine, finalità, itinerario seguito, mezzi di trasporto, itinerario di trasporto)

La definizione di denaro contante è prevista in "Informazioni Generali". Qualora lo spazio disponibile sul modulo non sia sufficiente, i dettagli del contante devono essere compilati su documenti allegati. A tal fine, devono essere utilizzate copie supplementari del modulo di dichiarazione. Tutte le informazioni costituiscono un'unica dichiarazione. Tutte le pagine allegate devono essere firmate.

Le caselle appropriate devono essere compilate per indicare il genere, l'importo, il taglio l'origine, la finalità e l'itinerario.

Casella 6: Firma del dichiarante

La formulazione della dichiarazione nella casella 6 non deve essere modificata. Il dichiarante immette la data, il luogo e la firma. Nel caso fosse richiesta una copia autenticata della dichiarazione, è richiesto di contrassegnare la casella appropriata.